



ORIGINALE

## Comune di Bisceglie

### Verbale di deliberazione della Giunta Municipale

Delibera nr. 124 del 25/08/2006

Prot. num.: \_\_\_\_\_

Comunicata ai Capigruppo il 30/8/2006 - nr prot. 272

**Oggetto** Integrazione delle modifiche apportate con deliberazione della Giunta Municipale n. 90 del 21.7.2006 al disciplinare per l'accesso a contributi per strutture residenziali.

L'anno duemilasei il giorno venticinque del mese di Agosto in BISCEGLIE e nel Palazzo Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

**SPINA AVV FRANCESCO CARLO  
AMORUSO FRANCESCO MARIA  
STREGAPEDE GIUSEPPE  
TODISCO PASQUALE  
DI PIERRO VINCENZO  
DI LOLLO CAPURSO ANTONIO  
RUSSO ALFONSO  
ABASCIA' GIOVANNI  
FATA VITTORIO  
SPINA ANTONIA  
DE SARIO MAURO GIUSEPPE**

Risultano assenti:

**AMORUSO FRANCESCO MARIA  
TODISCO PASQUALE**

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE DE GIGLIO DOTT. SERGIO.**

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente **SPINA AVV FRANCESCO CARLO** sottopone all'esame della Giunta l'argomento in oggetto.

Segue nella pagina successiva

Premesso:

- che in applicazione dell'art.1, 2° comma, del nuovo "Regolamento per l'accesso al sistema integrato locale dei servizi ed interventi sociali", approvato con Deliberazione n.69 del 14.4.2006, veniva approvata la successiva Deliberazione n.71 del 14.4.2006, pertinente la disciplina dell' intervento "Contributi per strutture residenziali", modificata con successivo atto deliberativo dalla G.M. n.90 del 21.7.2006;

- che, dopo un attento esame delle prescrizioni dettate nel menzionato atto di modifica, è emersa la necessità di modificare, per perfetta analogia testuale, anche altri punti del medesimo disciplinare;

Ritenuto, per tanto, di integrare le modificazioni di cui alla Deliberazione di G.M. n.90 del 21.7.2006, per le analoghe parti ove viene richiamata la superata figura giuridica della "donazione" ;

Vista, infine, la proposta di provvedimento controllata tecnicamente dal Dirigente della Ripartizione Socio-Culturale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.267/2000;

Dato atto che, ai sensi dell' art.49 del D.L.vo n.267/2000, come da allegato prospetto:

- 1) - il Dirigente della Ripartizione Socio-Culturale ha espresso parere favorevole per la regolarità tecnica;
- 2) - il Dirigente della Ripartizione Economico-Finanziaria ha attestato che trattasi di provvedimento senza spese a carico dell'Ente e non sottoposto a parere contabile;

Dato atto, altresì, che il Segretario Generale ha vistato la proposta del presente provvedimento, in ossequio all' art.97, 2° comma, del D.L.vo n.267/2000;

Vista la L.R. 25 giugno 2002, n. 10 relativa a "Disciplina dei controlli - Adeguamento alla Legge Costituzionale 18.10.2001, n.3";

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Per tutto quanto in premessa riportato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1) di integrare le modificazioni già apportate, con Deliberazione di G.M. n.90/2006, al Disciplinare approvato con Deliberazione Commissariale n.71/06, come segue:

\* art.5.2 :

- al quarto comma, 4°alinea, la parola "...donazione ...." è sostituita dalle seguenti "...contratto aleatorio di assistenza...";

\* art.5.3 :

al secondo comma, 5° alinea, le parole "...alla donazione..." sono sostituite dalle seguenti "...a stipulare il contratto aleatorio di assistenza ...";

al terzo comma, 6° alinea, la parola "...di donazione ...." sono sostituite dalle seguenti "...utili al contratto aleatorio di assistenza...";

2) di dare atto che, per quanto innanzi, il nuovo testo del Disciplinare di cui trattasi e quello allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.

PER COLLA



**Disciplinare per l'accesso all' intervento  
" Contributi per strutture residenziali"  
(pagamento di rette di ospitalità per anziani)**

**Art. 1 - Oggetto del Disciplinare**

Il presente Disciplinare regola l'accesso al " Concorso nel pagamento di rette di ospitalità in strutture residenziali per anziani" previsto dal vigente Piano Sociale di Zona dell'Ambito territoriale.

Il Disciplinare definisce per lo stesso intervento:

- destinatari;
- finalità ed attività previste;
- ammissione e requisiti di accesso, graduatorie, verifica e sospensione temporanea o definitiva (dimissione);
- consistenza dell'intervento;
- modalità di verifica per la sospensione temporanea o definitiva.

**Art. 2 - Destinatari del Servizio**

All'intervento sono ammesse le Persone anziane, considerando tali quelle che abbiano raggiunto l'età pensionistica ovvero che, per sopravvenuta invalidità, non esercitino e non possano proficuamente esercitare attività lavorativa, residenti in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale che:

- siano prive di discendenti di primo grado ovvero i cui discendenti di primo grado versino in condizioni di salute e/o di reddito che non consentano loro di assicurare assistenza diretta e/o integrazione finanziaria delle risorse personali dei richiedenti il concorso;
- versino in condizione di abbandono materiale e/o morale da parte degli obbligati ex art. 433 del C.C.;
- siano residenti in uno dei comuni dell'ambito precedentemente alla data di accesso, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 6, 4° comma della Legge 08.11.2000 n. 328.

**Art. 3 - Finalità e Attività previste**

L'intervento si configura come strumento di tutela di non auto-sufficienze di diverso grado, nonché di supporto alla scelta individuale di condivisione di uno spazio appositamente strutturato per l'ottimale soluzione di problemi logistici e/o assistenziali e/o esistenziali.

La tipologia dell'intervento è quella della contribuzione finanziaria nel pagamento di rette di ospitalità, esorbitanti le capacità economiche dei soggetti richiedenti, ancorché computate nel contesto di quelle riconducibili al nucleo familiare di appartenenza ed alla rete parentale di prima discendenza.



#### **Art. 4 - Sede**

L'intervento è attivabile in relazione all'accesso a case di riposo, case protette, residenze sanitarie assistenziali nonché ad ogni altra struttura socio-assistenziale, ovvero socio-sanitaria, limitatamente alla quota-parte della retta riferita alle spese non sanitarie.

L'intervento è attivabile qualunque sia la sede territoriale in cui la struttura sia dislocata.

#### **Art. 5 – Ammissione e requisiti d'accesso, graduatoria, verifiche e sospensione temporanea o definitiva**

##### **5.1 Ammissioni e requisiti d'accesso**

Per accedere all'intervento occorre presentare di norma una richiesta specifica presso l'Ufficio/Sportello sociale di accesso del proprio Comune di residenza, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall' art. 6, del Regolamento.

L'intervento può essere attivato anche d' ufficio, su segnalazione di qualunque soggetto che ne abbia obbligo o conoscenza, in caso di persona incapace a produrre istanza ovvero in caso di abbandono, fermo restando in quest'ultimo caso l'obbligo di avviare le procedure di legge per la rivalsa delle somme ad erogarsi, nei confronti dei dovuti agli alimenti.

##### **5.2 – Modalità di determinazione dell'intervento**

L'entità del concorso nel pagamento delle rette è rapportato alla somma in eccesso di dette rette rispetto alla entità complessiva dei cespiti finanziari di cui dispone il soggetto richiedente, ove non abbia coniuge o discendenti di primo grado, compresi quelli rivenienti da introiti non soggetti ad imposizione fiscale.

L'entità potrà, altresì, tener conto di cespiti finanziari di cui dispongano il coniuge non separato e/o i discendenti di primo grado, operando nei limiti di una concertazione, tra intervento pubblico e contributo dei suddetti privati, nel concorso alle spese, che non alteri gli equilibri economici dei nuclei familiari interessati, ed ove non si accerti per le persone dovute la condizione di indigenza od una condizione economica pari od inferiore a quella degli stessi soggetti da assistere.

In ogni caso, quando si accerti la proprietà da parte del richiedente di beni immobili e/o mobili, quest'ultimi rivenienti anche da cespiti finanziari o da ogni introito, arretrato o corrente, derivante da assegni, indennità a benefici pensionistici od assistenziali di qualsiasi fonte e natura, l'intervento sarà attuato solo a fronte di un contratto aleatorio di assistenza che trasferisca al Comune tutti i predetti beni immobili ovvero computando l'entità di quelli mobili per la determinazione del concorso nel pagamento delle rette.

Nel caso in cui il richiedente il beneficio, od il suo coniuge non separato, posseda, tra gli altri ed eventuali beni immobili, l'alloggio in cui dimorino stabilmente il coniuge e/o altri congiunti, destinatari dell'asse ereditario ma impossibilitati a coprire interamente e con propri mezzi la retta di ricovero, il contratto aleatorio di assistenza del suddetto immobile prevedrà:



- l'uso dell'abitazione gratuito e vita natural durante per il coniuge, nel caso in cui vi dimori da solo e purché in età pensionistica e, comunque, non svolgente alcuna attività lavorativa, ovvero vi dimorino da almeno tre anni conviventi che versino in condizioni di disagio economico;
- la prelazione nella locazione dell'immobile agli altri congiunti conviventi, nell'intesa che la condizione di disagio o meno sia valutata secondo gli stessi parametri di cui al secondo comma del presente art.5.2.

### 5.3 - Sospensione temporanea o definitiva

L'attuazione dell'intervento è da considerarsi a tempo indeterminato, fatta salva ogni fattispecie di dimissione volontaria dalla struttura, o di trasferimento ad altra struttura,

La cessazione dell'intervento potrà, pertanto, avvenire in presenza di una delle seguenti condizioni:

- Decesso;
- Rinuncia scritta dell'utente;
- Comunicazione di indisponibilità a stipulare il contratto aleatorio di assistenza, a fronte di intervento concesso con urgenza e sotto riserva di ogni rivalsa, per particolari necessità assistenziali;
- Allontanamento dalla struttura per un periodo superiore a quello previsto dalla regolamentazione interna per la conservazione del posto.

La sospensione dell'intervento potrà, altresì, avvenire in presenza di una delle seguenti condizioni:

- allontanamento dalla struttura per un periodo compatibile con quello previsto dalla regolamentazione interna per la conservazione del posto, ma superiore a 15 giorni;
- tardiva accettazione della sottoscrizione degli atti utili al contratto aleatorio di assistenza, che superi i 30 giorni dalla convocazione ufficiale per la sottoscrizione medesima, parimenti sotto riserva di ogni rivalsa.

Dopo aver accertato la presenza di almeno una delle condizioni summenzionate, il coordinatore delle attività redige una relazione e la trasmette al Responsabile dell'Ufficio di Piano.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano convoca il Coordinatore del Servizio ed espleta gli interventi che ritiene opportuni. Nel caso il Responsabile summenzionato accerti l'effettiva necessità ed opportunità di interrompere temporaneamente o definitivamente l'intervento, ne dà comunicazione alla persona interessata.



## **Art. 6 - Compartecipazione economica dell'utente**

Nello specifico del presente intervento la compartecipazione dell'utente si concretizza e realizza nelle modalità di concorso già esplicitate al precedente punto 5.2.

Dal computo dei cespiti che configurano l'accertata capacità integrativa dei beneficiari, viene fatta salva la somma di € 60,00 mensili, oltre ad un rateo pari a tale somma a detrarsi dalla tredicesima mensilità di assegno pensionistico in godimento, vieppiù rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo, riservata alle spese minute e personali degli ospiti.

Viene fatta salva, altresì, ogni futura e specifica determinazione di ulteriori o diverse somme da riconoscere, in relazione ad imprevedibili spese non voluttuarie ovvero inderogabili per la tutela del benessere dei soggetti assistiti, per le quali potrà essere operata analoga riserva.

Analogamente, si procederà a rideterminare l'entità dell'intervento sia in presenza di aumenti della retta praticata, sia in presenza di nuovi introiti, di qualsiasi natura, che intervengano a favore del beneficiario durante il corso di attuazione dell'intervento.

### **Art. 7 - Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare si rinvia al Regolamento Generale di Accesso al Sistema Integrato locale dei Servizi e degli Interventi Sociali ed alla normativa vigente.



CITTA' DI BISCEGLIE

Pareri ai sensi dell'art.49 c.1 del D.L.vo n.267/2000 :

Oggetto : Integrazione delle modifiche apportate con Deliberazione della  
Giunta Municipale n.90 del 21.7.2006 al disciplinare per l'accesso  
A contributi per strutture residenziali

Tecnico : PARERE FAVOREVOLE

Li 19 AGO. 2006 IL CAPO SETTORE

IL DIRIGENTE  
Ripartizione Socio-Culturale  
(Dott. *[Signature]*)

Contabile :

Li \_\_\_\_\_ IL CAPO SETTORE

Art. 49, Comma 1, B.LGS. 267/00  
PROVEDIMENTO SENZA SPESE  
A CARICO ENTE E NON SOTTO-  
POSTO A PARERE CONTABILE.

*[Signature]*  
IL DIRIGENTE  
(Dott. A. PEDONE)

Visto per la conformità a quanto previsto dall'art.97 comma 2  
del D.L.vo n.267/2000.

Li 21/8/06

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Signature]*

